

**ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. [REDACTED] DEL 24/06/2013**

COMUNE DI PORTOBUFFOLE

***Criteria di programmazione delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande e norme regolamentari e procedurali***

Legge regionale 21 settembre 2007 n. 29
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2026 del 3 agosto 2010
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. (art. 8, c. 1 lett. h, e art. 64, c. 3)
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 31, c. 2, e art. 34)
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 (art. 1)
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35 (art. 12)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. [REDACTED] del 24 GIUGNO 2013

Ambito di applicazione

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione".

Il presente regolamento disciplina al Titolo I le norme procedurali e al Titolo II i criteri di programmazione per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21 settembre 2007 n. 29, giusti i principi dettati dall'articolo 8, comma 1 lettera h), e dall'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che – anche alla luce delle recenti liberalizzazioni (articolo 31, comma 2, e articolo 34 del D.L. 201/2011; articolo 1 del D.L. 1/2012; articolo 12 del D.L. 5/2012) - consentono al Comune di prevedere "sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti e limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per l'uso di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità".

Per "legge regionale", citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Per "SCIA", citata nel presente regolamento, deve intendersi la "segnalazione certificata di inizio attività" di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

TITOLO I

Norme procedurali generali

Articolo 1

Apertura di nuovi esercizi e trasferimento di esercizi esistenti

1. L'apertura di nuove attività, anche a carattere stagionale, e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti ad autorizzazione solo nelle zone soggette a tutela. L'apertura e il trasferimento di sede negli altri casi, nonché la riduzione di superficie nelle zone soggette a tutela sono soggetti a SCIA. È altresì soggetto ad autorizzazione l'ampliamento della superficie di somministrazione all'interno di zone tutelate.
2. Sono assoggettate ai criteri per le zone di tutela anche le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da associazioni e circoli non affiliati di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale.

Articolo 2

Procedure

1. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le domande di autorizzazione devono essere presentate al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune.
2. Le stesse devono contenere – a pena di inammissibilità - quanto segue:
 - a) le generalità del segnalante/richiedente (nome, cognome e codice fiscale);

- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, nonché - solo nel caso di SCIA - la sussistenza dei requisiti igienico sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali (vale a dire, agibilità e destinazione d'uso);
- c) l'indicazione dell'ubicazione del locale;
- d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

Nei casi di assenza di quanto sopra indicato, il responsabile del procedimento - nei termini e con le modalità previste nel vigente regolamento comunale per il procedimento amministrativo per le SCIA - adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, mentre, per le istanze di autorizzazione, dichiara l'inammissibilità delle stesse, disponendone conseguentemente la relativa archiviazione.

La domanda o la SCIA deve essere sottoscritta a pena di nullità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.P.R. n. 160/2010.

3. La SCIA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
- a) che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
 - b) che i locali sono conformi alle disposizioni igienico-sanitarie;
 - c) che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
 - d) di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- a) pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, conforme al relativo titolo edilizio;
 - b) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
4. L'avvio dell'attività è altresì subordinato all'avvenuta presentazione all'U.L.SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004.

Articolo 3

Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria

- 1. La domanda deve ritenersi accolta qualora - nei termini e con le modalità previste nel vigente regolamento comunale per il procedimento amministrativo - non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.
- 2. A norma e disciplina dell'articolo 8 della legge regionale, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre - salvo proroga in caso di comprovata necessità e a pena di decadenza dal diritto di ottenere il titolo - la seguente documentazione:
 - a) pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, conforme al relativo titolo edilizio;
 - b) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - c) idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - d) dichiarazione dalla quale si evince che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992.
- 3. Il rilascio dell'autorizzazione e il successivo avvio dell'attività sono subordinati all'avvenuta presentazione all'U.L.SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004.

Articolo 4 Subingresso

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio o il subentrante per causa di morte, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, può iniziare l'attività previa presentazione di SCIA al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune.
La stessa deve contenere – a pena di inammissibilità - oltre a quanto indicato al precedente articolo 2, comma 2, i seguenti elementi essenziali:
 - a) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e gli impianti, nonché la superficie di somministrazione;
 - b) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la SCIA di aggiornamento della registrazione sanitaria;
 - c) apposita attestazione di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda commerciale redatta dal notaio;
 - d1) *(in caso di subingresso senza modifiche)* dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come disciplinata dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
 - d2) *(in caso di subingresso con modifiche)* documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. In ogni caso, decade dal diritto di esercitare l'attività il subentrante che – a norma dell'articolo 17, comma 1 lettera a) della legge regionale - non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data di decorrenza del contratto di cessione in gestione o titolarità della corrispondente azienda o ramo d'azienda.
3. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento dovrà acquisire gli stessi e presentare apposita SCIA al SUAP del Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
4. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita SCIA.
Qualora il proprietario non segnali l'inizio dell'attività, deve comunque provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di subentrare - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne comunque notizia al Comune.
5. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione di quote, deve essere comunicato al SUAP del Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.
6. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o del soggetto delegato all'esercizio dell'attività di somministrazione, il cessionario può continuare l'attività senza interruzioni, previa comunicazione al SUAP del Comune in cui ha sede l'esercizio, alle stesse condizioni del dante causa, purché – qualora non ne fosse in possesso da subito - entro novanta giorni dall'atto di cessione documenti il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune dispone la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data dell'atto di cessione delle quote societarie, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

Articolo 5

Trasferimento di sede all'interno di aree non tutelate o verso aree non tutelate ed ampliamento/riduzione della superficie di somministrazione

1. Il trasferimento di sede all'interno o verso aree non tutelate e l'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione nei medesimi contesti sono soggetti a preventiva SCIA al SUAP del Comune.

La medesima procedura si applica anche nel caso di riduzione della superficie di somministrazione nelle zone tutelate.

2. Detta SCIA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
 - b) che i locali sono conformi alle disposizioni igienico-sanitarie;
 - c) che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
 - d) di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- a) pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, conforme al relativo titolo edilizio;
 - b) documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. L'avvio dell'attività è altresì subordinato all'avvenuta presentazione all'U.L.SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004.

Articolo 6

Trasferimento di sede all'interno di zone tutelate e verso zone tutelate ed ampliamento della superficie di somministrazione

1. Il trasferimento di sede all'interno e verso zone tutelate e l'ampliamento della superficie di somministrazione nei medesimi contesti sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Comune.
2. L'istanza deve essere presentata nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 2. La comunicazione dell'esito di chiusura della relativa istruttoria segue le disposizioni di cui all'articolo 3.

Articolo 7

Attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali ma solamente di quelli morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010.
2. Le attività sono consentite per una durata non superiore a n. 30 giorni consecutivi.
3. Nel caso di associazioni, comitati, gruppi o altri organismi collettivi, in allegato alla SCIA di cui al comma 1 deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
4. L'organizzazione di una manifestazione in cui è prevista l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, da effettuarsi da parte degli organizzatori almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa, cui farà seguito la procedura di cui al successivo articolo 8.
5. In occasione di manifestazioni non gestite dal Comune le attività temporanee di somministrazione all'interno dell'area individuata dagli organizzatori dovranno anche essere preventivamente comunicate agli organizzatori.

Articolo 8

Procedure per le attività temporanee di somministrazione in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, anche privi di qualsivoglia attività spettacolistica o di intrattenimento è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività corredata da una sintetica relazione descrittiva, planimetrie e dichiarazioni di conformità degli impianti (elettrico e gas, solo per le strutture provvisorie) e del corretto montaggio delle strutture. Nella stessa deve essere dichiarato il rispetto delle norme igienico-sanitarie, compresa la presentazione all'U.L.SS. della SCIA ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004. Tutta la documentazione va sottoscritta dal soggetto che presenta la SCIA, il quale diventa unico responsabile dell'attività dichiarata. Lo stesso deve firmare anche la succitata relazione descrittiva e la planimetria, che pertanto non vanno firmati da un tecnico abilitato salvo che l'organizzatore non lo ritenga opportuno.
2. Le attività di cui al comma 1 sono comunque subordinate a quanto previsto all'articolo 7, comma 4, e – se del caso – al preventivo ottenimento della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
3. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta contestualmente ad una manifestazione priva di qualsivoglia attività spettacolistica o di intrattenimento, non è prevista la verifica di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. .
4. Qualora detta attività sia svolta contestualmente ad una manifestazione che prevede attività spettacolistiche o di intrattenimento in strutture/locali, con capienza inferiore a 200 persone, per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 2, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.) circa la rispondenza del locale e degli impianti alle regole tecniche vigenti, per lo svolgimento del trattenimento deve essere presentata apposita SCIA a firma del soggetto organizzatore, corredata da una dettagliata relazione a firma di tecnico abilitato, corredata di idonei elaborati grafici e delle certificazioni degli impianti.
Rimane in capo all'organizzatore la valutazione in ordine all'eventuale richiesta di deroga degli orari ai limiti di legge per le attività rumorose, in base al vigente regolamento comunale sulla zonizzazione acustica.
5. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta contestualmente ad una manifestazione che prevede attività spettacolistiche o di intrattenimento in strutture/locali con capienza superiore a 200 persone, per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 1, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.) circa la rispondenza del locale e degli impianti alle regole tecniche vigenti deve essere presentata tutta la documentazione di cui al precedente comma, con esclusione della SCIA a firma di tecnico abilitato in quanto la verifica ai fini della solidità e della sicurezza dei locali/strutture interessati, ai sensi dell'articolo 80 T.U.L.P.S., spetta alla competente Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Tutta la documentazione deve pertanto essere presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, salvo che per la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande che può essere presentata preventivamente all'inizio della manifestazione medesima.

Articolo 9

Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

1. REQUISITI MORALI
I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, nonché dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO
La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.

In riferimento ai contenuti della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12 settembre 2012 e della successiva risoluzione n. 236057 del 15 novembre 2012, uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più unità locali fermo restando che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

3. **DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"** [vedi nota 1]

In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

4. **SUBINGRESSO**

- **In gestione o titolarità 'pro-tempore'**

La legge regionale prevede la presentazione della comunicazione di subingresso solo nei casi di trasferimento della titolarità dell'esercizio, nulla dicendo invece per quanto attiene il trasferimento in gestione. È pertanto uniformata la procedura assoggettando in entrambi i casi il subentro alla presentazione di un'apposita SCIA.

- **In proprietà dell'azienda**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, considerato che l'azienda è un 'bene', la stessa è trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge medesima in capo al proprietario; diversamente per l'esercizio dell'attività è indispensabile il possesso dei requisiti medesimi.

5. **PROCURATORE-PREPOSTO** [vedi nota 2]

In riferimento ai contenuti della risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 75219 del 23 marzo 2012 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 20 luglio 2012, in caso di società, associazioni o organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali, disciplinati dall'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010, è richiesto al legale rappresentante o ad un suo delegato. A tal riguardo, nel decreto legislativo 59/2010 non vi sono disposizioni in materia di forma dell'atto ai fini della indicazione del soggetto che deve essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività.

Considerato, altresì, quanto ribadito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2026 del 3 agosto 2010, ovvero che sia il procuratore che il preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere qualificabili come soggetti preposti all'attività commerciale, si ritiene possibile ma non indispensabile la figura del procuratore - così come prevista dalla legge regionale - lasciando la scelta alla società che intende avvalersi della persona in questione.

6. **RINUNCIA DEL PROCURATORE-PREPOSTO**

6.1 Qualora il procuratore-preposto informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico ricevuto, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione del procuratore.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

6.2 Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

7. AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI NON AFFILIATI

La legge regionale stabilisce che anche i circoli privati non affiliati di cui all'articolo 2, comma 4, devono essere soggetti a programmazione. Pertanto si ritiene di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di dette forme nelle zone di tutela.

8. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA [vedi nota 3]

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi, in quanto la non necessità di detta conformità da parte delle associazioni di promozione sociale è acclarata dall'articolo 32, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che ne sancisce la compatibilità con tutte le destinazioni d'uso.

Articolo 10

Somministrazione in aree esterne ai pubblici esercizi

1. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve acquisire una specifica concessione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree pubbliche esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale; a tal fine deve essere ottemperata la vigente normativa in materia di impatto acustico, salvo diversa disposizione prevista dal regolamento di zonizzazione acustica o, in assenza, specifica ordinanza sindacale, nonché rispettata la compatibilità edilizia. Il Comune per tale utilizzo può stabilire, se del caso, una specifica limitazione di orario di utilizzo dell'area a tal fine.
2. Per l'utilizzo dell'area esterna, sia pubblica che privata, la ditta titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande deve presentare al Comune la seguente documentazione:
 - 2.1 planimetria a firma di tecnico abilitato dalla quale risulti:
 - a) pianta dei locali di esercizio, con le relative ripartizioni funzionali;
 - b) l'area esterna con indicazione della disposizione attuale e di progetto dei parcheggi e della viabilità interna alla stessa, nonché della viabilità pubblica esistente nella zona di insediamento dell'esercizio;
 - c) prospetto indicante i dati attuali e di progetto relativi alla superficie coperta adibita a somministrazione, dell'area esterna da autorizzare a somministrazione, della superficie complessiva disponibile a parcheggio in relazione agli standards obbligatoriamente da garantire;
 - 2.2 idonea documentazione prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, in materia di impatto acustico.
3. L'utilizzo dell'area esterna per la somministrazione è subordinato alle seguenti condizioni:
 - 3.1 disponibilità dell'area da autorizzare alla somministrazione esterna documentabile in base a concessione di occupazione di suolo pubblico anche richiesta contestualmente alla domanda, o a valido titolo di diritto privato, compreso - nel caso di ricavo della superficie di somministrazione in area condominiale - l'assenso dei condomini espresso in sede di assemblea in ottemperanza alle disposizioni del Codice Civile;
 - 3.2 l'occupazione di suolo pubblico non potrà comunque essere superiore al:
 - a. 50% della superficie di somministrazione interna per gli esercizi aventi superficie di somministrazione fino a mq. 50;
 - b. mq. 25 o, se più favorevole, fino al 25% della superficie di somministrazione interna per gli esercizi aventi superficie di somministrazione superiore a mq. 50;

- 3.3 parere favorevole espresso dai Servizi comunali competenti e dalla Polizia Locale in ordine alla sicurezza della viabilità interna ed esterna all'area del pubblico esercizio;
- 3.4 nei casi di attività condotta in affitto d'azienda, assenso scritto del proprietario dell'azienda per l'ampliamento della superficie di somministrazione sull'area esterna.
4. L'esercizio dell'attività di somministrazione su area esterna è comunque soggetto:
 - 4.1 alle eventuali limitazioni di orario previste da apposita ordinanza sindacale;
 - 4.2 al divieto di installare attrezzature stabilmente ancorate al suolo o di realizzare opere soggette ad idoneo titolo edilizio, salvo ottenimento dello stesso nei casi e con le procedure previste dalla normativa edilizia.
5. L'avvio dell'attività di somministrazione su area esterna è altresì subordinato all'avvenuta presentazione all'U.L.SS. della notifica igienico-sanitaria ai sensi dell'articolo 6 del Reg. 852/2004.

Articolo 11

Prescrizioni tecniche per i plateatici pertinenziali dei pubblici esercizi

1. I plateatici pertinenziali di pubblici esercizi, allestiti sia su area privata che su area pubblica o privata ad uso pubblico, al fine di un coerente inserimento nel contesto urbano e per evitare abusi in materia edilizia, devono avere la caratteristica della temporaneità in quanto diretti a soddisfare esigenze temporanee. Tutte le attrezzature, strutture e comunque l'insieme degli elementi singoli e aggregati installati nel plateatico devono essere mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato così, in conformità alle prescrizioni e caratteristiche indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Comune e per la sola durata della stessa, che può essere stagionale, annuale o pluriennale ma per non più di tre anni, salvo rinnovo espresso concesso dal Comune.
2. Gli elementi e le strutture che compongono o limitano il plateatico, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area autorizzata.
3. L'occupazione del plateatico non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi e attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale o gli impianti semaforici, né interferire con le fermate dei mezzi pubblici. Nel caso il plateatico sia realizzato, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro delle eventuali strutture provvisorie deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
4. Qualora il plateatico sia autorizzato su un'area destinata a parcheggio, deve essere collocata, a cura del titolare dell'autorizzazione, adeguata segnalazione; il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto e non deve invadere le corsie di manovra. Non sono ammesse autorizzazioni per occupazioni che riguardino stalli carico-scarico o riservati a portatori di handicap o stalli riservati alle farmacie.
5. Le opere necessarie per l'installazione delle strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione, ecc...;
6. L'installazione di pedane, coperture e tamponamenti laterali devono comunque essere espressamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune, previo parere del Responsabile del Servizio Edilizia e della Polizia Locale, su presentazione di una relazione tecnica e di un elaborato grafico a firma di tecnico abilitato.
7. Entro la data di scadenza dell'autorizzazione del plateatico la ditta intestataria è tenuta a rimuovere a propria cura e spese tutte le attrezzature e strutture installate per la realizzazione del plateatico medesimo.

TITOLO II

Criteria di programmazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 12

Obiettivi della programmazione

1. Come già richiamato in premessa del presente regolamento, i criteri di programmazione individuano i seguenti obiettivi prioritari:
 - a) assicurare il corretto sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale;
 - b) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
 - c) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile;
 - d) tutelare zone con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto a spiccata vocazione residenziale prive di elementi di attrazione, vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti.
2. Per l'attuazione dei suddetti obiettivi vengono fissati i seguenti criteri di programmazione ai fini della tutela di particolari zone del territorio, assoggettando pertanto al rilascio di apposita autorizzazione l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento all'interno e verso zone di tutela degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
 - la tutela generale di luoghi sensibili;
 - la sostenibilità ambientale e sociale;
 - la dotazione di parcheggi per nuove aperture, ampliamenti e trasferimenti.

Articolo 13

CRITERIO GENERALE - Tutela di luoghi sensibili

1. Fatta salva la procedura di presentazione della SCIA (a meno che gli esercizi non ricadano in zona di tutela), su tutto il territorio comunale non sono consentiti l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di esercizi di somministrazione entro i limiti di distanza dai sottoindicati luoghi sensibili - da individuarsi con apposito indirizzo da parte della Giunta Comunale - per la tutela degli stessi:
 - 15 mt. da scuole, luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo, aree agricole e zone soggette a tutela ambientale;
 - 15 mt. da luoghi destinati al culto;
 - 30 mt. dalle aree cimiteriali.
2. Le succitate distanze sono misurate secondo il percorso pedonale più breve, dall'ingresso del pubblico esercizio all'ingresso dei rispettivi locali.

Articolo 14

CRITERIO N. 1 - Sostenibilità ambientale e sociale

1. L'apertura di un pubblico esercizio e il trasferimento di uno esistente nelle zone di tutela - dall'esterno o all'interno della stessa - come individuate all'articolo 17, e giuste le relative planimetrie allegare al presente regolamento, sono consentiti - previo rilascio di apposita autorizzazione - nel rispetto dei seguenti vincoli e condizioni di sostenibilità ambientale e sociale:

- limitazione delle attività accessorie all'interno del locale, conformemente alle previsioni dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale, e pertanto non concedibilità di licenza ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S. per qualsivoglia iniziativa di spettacolo o trattenimento;
 - realizzazione di sistemi interni di insonorizzazione del locale nel rispetto del limite massimo di emissioni sonore verso l'esterno previsto dal vigente regolamento;
 - esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande che valorizzi la tradizione culinaria del territorio di appartenenza quale elemento distintivo, garantendo in tal modo la promozione dell'identità e delle caratteristiche peculiari del luogo.
2. L'impegno da parte dell'esercente al rispetto dei succitati vincoli dovrà essere oggetto di specifico accordo procedimentale, sottoscritto con l'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della L. 241/90, che dovrà essere richiamato in apposita prescrizione riportata nell'autorizzazione all'esercizio. Detto impegno dovrà essere rinnovato da parte del nuovo gestore in caso di subingresso.

Articolo 15

CRITERIO N. 2 - Dotazione di parcheggi per nuove attività, ampliamenti e trasferimenti

1. L'apertura e l'ampliamento di un pubblico esercizio e il trasferimento di un esistente nelle zone di tutela (dall'esterno o all'interno delle stesse), come individuate all'articolo 17, e giuste le relative planimetrie allegate al presente regolamento, tenuto conto delle criticità di accessibilità veicolare e pedonale all'interno delle stesse e allo scopo di non incrementare le problematiche relative alla sosta ed alla viabilità, sono consentiti - previo rilascio di apposita autorizzazione - nel rispetto della seguente **DOTAZIONE DI PARCHEGGI** ad uso esclusivo della clientela.

A) ZONA DI MASSIMA TUTELA

A servizio del pubblico esercizio deve essere garantita un'area attrezzata a parcheggio di almeno il 100% aggiuntiva rispetto alla dotazione prevista dal vigente strumento urbanistico comunale di standard, da dimostrarsi previa presentazione di apposita relazione a firma di tecnico abilitato e relativa planimetria. Nel caso in cui il richiedente non riesca a reperire fisicamente gli spazi destinati ai parcheggi richiesti è prevista la monetizzazione degli stessi.

B) ZONA DI MEDIA TUTELA

A servizio del pubblico esercizio deve essere garantita un'area attrezzata a parcheggio di almeno il 60% aggiuntiva rispetto alla dotazione prevista dal vigente strumento urbanistico comunale di standard, da dimostrarsi previa presentazione di apposita relazione a firma di tecnico abilitato e relativa planimetria. Nel caso in cui il richiedente non riesca a reperire fisicamente gli spazi destinati ai parcheggi richiesti è prevista la monetizzazione degli stessi.

2. Le aree a parcheggio come sopra stabilite devono essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, come risultante da atto di proprietà o dal contratto di affitto degli spazi precisamente identificati, contenente espresso vincolo pertinenziale a favore del pubblico esercizio. Le stesse devono essere liberamente e facilmente accessibili al pubblico, sia al chiuso che all'aperto, e devono essere reperite entro una distanza massima di metri 25 (calcolati secondo il percorso pedonale più breve) dal pubblico esercizio di cui trattasi. Non sono computati al fine dei suddetti spazi eventuali parcheggi esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.
3. Le prescrizioni di cui al comma 1 NON si applicano nel caso di subingressi in attività esistenti e funzionanti alla data di approvazione del presente regolamento che garantiscano la continuità della medesima tipologia di attività svolta dal precedente gestore.
4. Per ciò che concerne l'ammontare dell'eventuale monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio, si applica la misura economica stabilita dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento per le monetizzazioni negli interventi edilizi.

5. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione dei parcheggi saranno reimpiegati per realizzare idonei spazi di parcheggio pubblico nelle zone ritenute più funzionali al godimento dei servizi e delle attività economiche, nonché per far fronte alle spese di manutenzione dei parcheggi pubblici esistenti.

Articolo 16
Deroghe al criterio dei parcheggi

1. La richiesta di parcheggi specifici per l'apertura di nuove attività di somministrazione **NON È DOVUTA** qualora l'esercente:

- a) ponga in essere un'attività di ristorazione con prevalenza di cucina tipica del triveneto. Dovranno essere presenti nei menù almeno il 70% di piatti tipici del triveneto;
 - b) ponga in essere un'attività di P.E. (bar, cichetteria, enoteca, wine bar, ecc.) che preveda la somministrazione di almeno il 70% di prodotti tipici del triveneto.
2. L'impegno a porre in essere tale impostazione di attività caratterizzata dalla tipicità dei prodotti dovrà essere formalizzato dal richiedente esercente mediante atto pubblico unilaterale in cui il soggetto si impegna per almeno un quinquennio a mantenere le caratteristiche di locale suddetto.
 3. A seguito di controllo effettuati, in caso di mancata ottemperanza all'impegno di cui sopra per tre volte nell'arco di un semestre, il soggetto esercente sarà soggetto all'applicazione del criterio dei parcheggi con la conseguente eventuale richiesta di monetizzazione degli stessi in caso di mancato reperimento degli spazi, applicando la misura economica di monetizzazione prevista per l'anno in corso.
 4. La presente deroga è valida ed applicabile sia nelle zone di massima tutela che nelle zone di media tutela ed è applicabile sia per le nuove attività che per quelle di cui si chiede il trasferimento e contemporanea trasformazione.

Articolo 17
Individuazione delle zone di tutela

A) ZONE DI MASSIMA TUTELA

	TIPOLOGIA	INDIVIDUAZIONE ZONA	CRITERI		
			N. 1	N. 2	ORARI
1.	Centro Storico	Individuata come A nella planimetria	X	X	X
2.	Incroci pericolosi	Individuati come C nella planimetria		X	

B) ZONE DI MEDIA TUTELA

	TIPOLOGIA	INDIVIDUAZIONE ZONA	CRITERI		
			N. 1	N. 2	ORARI
1.	Centro Storico	Individuata come B nella planimetria		X	X

Articolo 18
Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione

1. Può essere presentata una specifica SCIA per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri fissati per le zone di tutela, nei seguenti casi:
 - a) nell'ambito di centri commerciali di media struttura di vendita;
 - b) all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;

- c) in particolari contesti quali: centri polivalenti frazionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
 - d) in ville e parchi che abbiano interesse artistico o storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con il contesto/struttura a cui è collegato; tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

Articolo 19

Indirizzi per la determinazione delle fasce orarie di chiusura delle attività di somministrazione [vedi nota 4]

1. Per esigenze ed in funzione di tutela della collettività e al fine di garantire la sostenibilità sociale, il rispetto della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, nonché la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, come espressamente richiamati dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il Sindaco - con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" - determina, per tutto il territorio comunale, una fascia oraria di rispetto e tutela compresa tra le ore 1.00 e le ore 5.00 di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Possono altresì essere fissate specifiche fasce di rispetto della chiusura di dette attività svolte in occasione di manifestazioni temporanee.
2. Eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte con interessamento di superfici esterne, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, sono soggette alle medesima fascia di rispetto e tutela di cui al comma 1.
3. Il Sindaco può altresì fissare puntuali esclusioni dall'applicazione delle limitazioni di orario in ordinanza, nonché concedere specifiche deroghe temporanee con protrazione dell'orario di chiusura per particolari periodi ed occasioni.

Articolo 20

Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie di cui all'art. 31 della L.R. 29/2007 svolte all'interno dei locali e dei trattenimenti musicali effettuati all'esterno

1. Le attività accessorie di cui all'articolo 31 della L.R. 29/2007, svolte all'interno dei locali, possono essere esercitate - su tutto il territorio comunale - congiuntamente all'attività di somministrazione, fatto salvo l'orario previsto dalla fascia di rispetto prevista all'articolo 19, comma 1, del presente regolamento.
2. Le attività accessorie svolte all'interno dei locali non devono essere percepibili dall'esterno o da abitazioni/locali immediatamente adiacenti o confinanti l'emissione sonora derivante da qualsivoglia apparecchio radiotelevisivo o impianto in genere per la diffusione sonora e di immagini, in modo da consentire la corretta audizione esclusivamente all'interno dell'esercizio e non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica, in ottemperanza alle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
3. Lo svolgimento delle attività accessorie all'interno dei locali deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione, e deve avvenire subordinatamente all'ottemperanza alle seguenti norme generali:
 - apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
 - non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;

- non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, onde non assumere la natura e le caratteristiche di luogo di pubblico spettacolo;
 - le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all'attività principale di somministrazione;
 - non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
 - è vietato qualsiasi intrattenimento danzante che coinvolga gli avventori dell'esercizio;
 - dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica.
4. Contestualmente all'ordinanza di cui al primo comma del precedente articolo, e per le medesime motivazioni, il Sindaco può fissare specifiche condizioni e prescrizioni - eventualmente distinte tra le diverse zone del territorio comunale - a disciplina degli orari di svolgimento dei trattenimenti musicali, effettuati all'esterno dei locali, tenendo comunque conto dei seguenti indirizzi.
5. I trattenimenti musicali svolti all'esterno dei locali, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, aventi caratteristiche tali da essere considerati come normale allietamento dell'utenza che affluisce al pubblico esercizio (ad esempio, musica di sottofondo, filo-radio diffusione, ecc.), devono rispettare le condizioni di cui al comma 3 nonché l'orario massimo legato all'attività di somministrazione previsto dalla fascia di rispetto e di tutela di cui all'articolo 19, comma 1.
6. I trattenimenti musicali svolti all'esterno dei locali, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, laddove l'aspetto di mero intrattenimento prevalga rispetto al normale allietamento dell'utenza che affluisce al pubblico esercizio e comporti la predisposizione e l'impiego di strutture ed elementi aggiuntivi da parte di specifici 'services' audio-video (quali, ad esempio, impianti elettrici, amplificatori, altoparlanti, microfoni, mixer, ecc.), devono essere debitamente autorizzati dal Comune, previa presentazione di apposita istanza intesa al rilascio della licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., e predisposizione ed adozione di tutte le opportune modalità atte a contenere le emissioni sonore e a garantire il rispetto della quiete pubblica.
L'effettuazione di dette attività può avvenire nei seguenti termini:
- **NELLE ZONE DI MASSIMA E DI MEDIA TUTELA**
è consentita, eccezionalmente e con carattere non ripetitivo, nel rispetto del limite orario massimo di svolgimento fissato:
 - venerdì, sabato e prefestivi: non oltre le ore 24.00 (ventiquattro), tenendo presente che a partire dalle ore 22.00 il volume della musica deve comunque essere abbassato, in ottemperanza alle disposizioni del vigente piano comunale delle attività rumorose;
 - **nel rimanente territorio comunale**
è consentita, eccezionalmente e con carattere non ripetitivo, nel rispetto del limite orario massimo di svolgimento fissato non oltre le ore 24.00 (ventiquattro).
7. È fatta salva la facoltà in capo al Responsabile del Settore comunale competente di disporre, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati per particolari problematiche di disturbo emerse, diverse ed ulteriori limitazioni agli orari, in via temporanea o permanente, al fine di assicurare, sia all'esterno che all'interno del locale, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, nonché tutelare in via primaria la quiete pubblica.
-

TITOLO III
Norme finali

Articolo 21
Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00.= ad un massimo di euro 500,00.=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 22
Abrogazione disposizioni precedenti

Sono abrogate le precedenti disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Note

1. DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE" [art. 9, c. 3]

La norma in questione intende tutelare la proprietà dell'azienda (da intendersi come 'bene' e non semplice titolarità di autorizzazione) per motivi non direttamente imputabili al proprietario bensì alla parte affittuaria.

2. PROCURATORE-PREPOSTO [art. 9, c. 5]

Di norma la cancellazione del procuratore dal Registro Imprese avviene per iniziativa della società. Qualora la società non intenda far ciò, il procuratore deve istaurare un contraddittorio in merito al quale si pronuncerà il Giudice delle Imprese presso il Tribunale.

Pertanto la comunicazione del procuratore di recedere dalla carica va intesa come "perdita dei requisiti professionali" e di conseguenza deve essere dichiarata la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera c), della legge regionale.

Dato atto che spesso tali rinunce sono conseguenti a scelta unilaterale, si ritiene comunque di non penalizzare l'attività e pertanto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale per le modifiche di quote societarie, di concedere la continuazione dell'attività per un massimo di 30 giorni, ritenuto tempo congruo per la nomina di un sostituto, salvo ulteriore proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni, concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, e comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

Stessa procedura di sostituzione va applicata anche per il preposto con l'eccezione che in questo caso non opera la decadenza dell'autorizzazione, rimanendo in carico al titolare o al procuratore il possesso dei requisiti professionali, e di conseguenza viene disposta solo la sospensione dell'attività.

3. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA [art. 9, c. 8]

L'interpretazione data di seguire la sola norma in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso dei locali, deriva sia dalle disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, al disposto dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 235/2001, e dalle sentenze T.A.R. Veneto n. 1661 del 17 gennaio 2008 e T.A.R. Puglia n. 1653 del 2 aprile 2008 che ribadiscono che, per le attività di cui trattasi, "il solo rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, da intendersi evidentemente come osservanza della disciplina delle modalità costruttive (con particolare riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze), che è cosa ben diversa dal controllo sull'assetto del territorio e sul corretto sviluppo urbanistico, aspetti questi di sicuro appannaggio delle norme, per l'appunto, urbanistiche".

4. INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI CON INDIVIDUAZIONE DI FASCE DI RISPETTO E TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ [art. 19]

Con il D.Lgs. n. 59/2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", lo Stato ha provveduto a recepire nell'ordinamento italiano le disposizioni di cui alla c.d. "Direttiva Bolkestein", che ha formulato una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato con l'obiettivo di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi fatti salvi i limiti posti per motivi d'interesse generale tra cui l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, ecc.

Con D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) è stata inserita all'articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successivamente ulteriormente modificato dall'articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), la lettera d-bis secondo la quale - ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione - le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti e prescrizioni del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

L'articolo 31, comma 2, del succitato D.L. 201/2011, consente la previsione di vincoli all'apertura di nuovi esercizi commerciali purché "connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali";

Pertanto, la liberalizzazione degli orari delle attività commerciali e delle attività di somministrazione è operativa a far luogo dal 1° gennaio 2012, e che le Regioni e gli Enti Locali avrebbero dovuto adeguare i propri ordinamenti entro successivo il 28 marzo (ovvero entro 90 giorni dal 28 dicembre 2011, data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. 201/2011).

La circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0204339 – n. 3644 del 28 ottobre 2011 ha evidenziato la possibilità per i Comuni di limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela con atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura.

L'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari e quindi le giornate di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione.

Per tutto quanto sopra, si ritiene che il Sindaco possa legittimamente stabilire – con apposita propria ordinanza ai sensi del succitato articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 - vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico ed ambientale, nonché alla salute delle persone. Detta ordinanza può essere adottata anche a fronte dell'esigenza di garantire il diritto al riposo nelle ore notturne e di tutelare la quiete pubblica, nonché l'ordine e la sicurezza pubblica, che - in mancanza di una disciplina organica - potrebbero venir pregiudicati a causa del disturbo causato dalla prevedibile attrazione di persone e veicoli verso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, oggetto dell'ordinanza medesima.

INDICE

AMBITO DI APPLICAZIONE pag. 2

TITOLO I - NORME PROCEDURALI GENERALI

Art. 1 Apertura di nuovi esercizi e trasferimento di esercizi esistenti pag. 2

Art. 2 Procedure pag. 2

Art. 3 Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria pag. 3

Art. 4 Subingresso pag. 4

Art. 5 Trasferimento di sede all'interno di aree non tutelate o verso aree non tutelate ed ampliamento/riduzione della superficie di somministrazione pag. 5

Art. 6 Trasferimento di sede all'interno di zone tutelate e verso zone tutelate ed ampliamento della superficie di somministrazione pag. 5

Art. 7 Attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande pag. 5

Art. 8 Procedure per le attività temporanee di somministrazione in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari pag. 6

Art. 9 Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative pag. 6

Art. 10 Somministrazione in aree esterne ai pubblici esercizi pag. 8

Art. 11 Prescrizioni tecniche per i preteatici pertinenziali dei pubblici esercizi pag. 9

TITOLO II - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 12 Obiettivi della programmazione pag. 10

Art. 13 Criterio generale - Tutela di luoghi sensibili pag. 10

Art. 14 Criterio n. 1 - Sostenibilità ambientale e sociale pag. 10

Art. 15 Criterio n. 2 - Dotazione di parcheggi per nuove attività, ampliamenti e trasferimenti pag. 11

Art. 16 Deroghe al criterio dei parcheggi pag. 12

Art. 17 Individuazione delle zone di tutela pag. 12

Art. 18	Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione	pag. 12
Art. 19	Indirizzi per la determinazione delle fasce orarie di chiusura delle attività di somministrazione	pag. 13
Art. 20	Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie di cui all'art. 31 della L.R. 29/2007 svolte all'interno dei locali e dei trattenimenti musicali effettuati all'esterno	pag. 13

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 21	Sanzioni	pag. 15
Art. 22	Abrogazioni disposizioni precedenti	pag. 15
NOTE		pag. 16

